



COMUNE DI STIENTA

Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA

Adottato con delibera C.C. 16-05-2001 n. 14
Modificato con delibera C.C. 29-06-2001 n. 19

Ambito

1. Il presente regolamento disciplina l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi secondo le tipologie e modalità specificate in prosieguo e conformemente alla normativa in vigore.
2. Le procedure per l'esecuzione in economia sono consentite fino all'importo massimo, al netto di IVA, di Euro 30.000 per lavori (art. 24, c. 6, legge n. 109/1994) ed Euro 15.000 per forniture e servizi, fatto salvo il disposto dell'art. 41 R.D. n. 827/1924.
3. Nessuna esecuzione di importo superiore potrà essere frazionata artificiosamente al fine di ricondurla alle regole del presente regolamento. Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni già individuate nel piano delle opere pubbliche o nel PEG - PdO.
4. In deroga al limite di valore di 30.000 Euro **e per un importo non superiore a 200.000 Euro**, è consentita l'esecuzione in economia di lavori di manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarli con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della legge n. 109/94, in conformità all'art. 88, c. 1 lett. a, DPR 554/99.

Articolo 2

Tipologie

1. L'esecuzione in economia di cui all'art. 1, commi 1 e 2, riguarda le tipologie di seguito specificate:
 - 1) lavori individuati dall'art. 88, comma 1 lettere b) c) d) e) f) e dall'art. 223, comma 3, del DPR n. 554/1999;
 - 2) lavori di manutenzione e adattamento di beni immobili comunali;
 - 3) lavori di manutenzione di beni mobili, macchine, impiantistica ed attrezzi di proprietà comunale;
 - 4) lavori di manutenzione e spese di gestione parco automezzi e macchinari, comprese le riparazioni occorrenti ed il noleggio di quelli mancanti nella dotazione di proprietà dell'Ente, fornitura di carburanti e lubrificanti;
 - 5) sgombero neve e provvedimenti antigelo, riparazioni urgenti a seguito frane, scoscendimenti, corrosione o rovina di manufatti, inondazioni ed allagamenti nei limiti di quanto è strettamente necessario per ristabilire il transito e per evitare maggiori danni;
 - 6) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei trasgressori alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze del Sindaco;
 - 7) acquisto dei materiali, utensili ed altri oggetti necessari per l'esecuzione in economia di lavori e servizi;
 - 8) locazioni per breve periodo d'immobili con attrezzature di funzionamento eventualmente già installate per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'Amministrazione quando non siano disponibili sufficienti o idonei locali di proprietà;
 - 9) spese postali, telefoniche e telegrafiche, provviste di generi di cancelleria e stampati, materiale librario, audiovisivi ed abbonamenti, supporti meccanografici ed affini, pubblicazioni, stampe e riproduzioni, rilegature, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
 - 10) spese per illuminazione, riscaldamento e pulizia, forniture di acqua, gas, energia elettrica e spese telefoniche degli immobili di proprietà;
 - 11) acquisto, noleggio, manutenzione, riparazione ed adattamento di apparecchiature ed attrezzature tecniche, mobili, arredi e macchine per

ufficio e del relativo materiale di consumo, strumenti ed utensili ed altri oggetti necessari per l'esecuzione in economia;

- 12) acquisto generi vari di vettovagliamento;
- 13) acquisto, manutenzione e pulizia del vestiario, biancheria, corredo di guardaroba.

Articolo 3 Esecuzione

1. L'impegno, l'ordinazione, la liquidazione ed il pagamento delle spese in economia sono effettuati dai soggetti e con le modalità previste dall'ordinamento generale EE.LL. e contabile vigente, dal Regolamento di Contabilità e dal Regolamento Uffici e Servizi del comune, all'interno delle dotazioni assegnate con gli strumenti attuativi del bilancio di previsione. Si richiamano le procedure di cui all'art. 191, comma 3, dlgs n. 267/2000.
2. Le spese in economia possono essere effettuate:
 - a- in amministrazione diretta: lavori e servizi per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti con personale dell'Amministrazione, impiegando materiali, utensili e mezzi di proprietà o in uso alla medesima;
 - b- a cottimo: lavori, forniture e servizi per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento a ditte esterne di nota capacità e idoneità;
 - c- In forma mista, parte a cottimo e parte in amministrazione diretta.

Articolo 4 Cottimo

1. Quando l'esecuzione avviene mediante cottimo, l'affidamento è preceduto da gara ufficiosa a trattativa privata tra non meno di cinque ditte osservando, in caso di lavori, le disposizioni di cui all'art. 78 DPR n. 554/1999 ed in ogni caso verificando la presenza dei necessari requisiti tecnici e finanziari e l'iscrizione in CCIAA delle ditte invitate.
2. Nei casi in cui l'importo della spesa in economia non superi la soglia di un terzo dei limiti di valore di cui al precedente art. 1, comma 2, ovvero in presenza di condizioni di **somma** urgenza, l'affidamento può essere effettuato direttamente ad una sola ditta, in possesso dei requisiti di qualificazione e capacità tecnico finanziaria ed iscrizione CCIAA, previa comunque motivata valutazione dell'ufficio procedente ed accertamento della congruità del prezzo offerto.
3. L'esperimento di gara ufficiosa avviene attraverso richiesta di presentazione di disponibilità e offerta in busta chiusa. L'invito a presentare offerta può essere comunicato dall'Amministrazione tramite fax o posta informatica.
4. L'aggiudicazione opera di regola con il criterio del prezzo più basso, determinato:
 - a- mediante offerta a prezzi unitari
 - b- mediante ribasso sull'elenco prezzi
 - c- mediante ribasso sull'importo a corpo posto a base di gara.
5. La procedura per l'affidamento a cottimo viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare nelle forme di legge i richiesti requisiti di ordine morale, tecnico organizzativo e finanziario, procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.
6. Per l'espletamento dei cottimi non è consentita la tenuta di albi chiusi perché contraria al principio generale di libera concorrenza.

7. In riferimento all'affidamento di lavori, che si realizza qui tramite gara informale, non opera il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale.
8. L'atto di cottimo deve indicare:
 - a- l'elenco delle spese affidate, per lavori, forniture o servizi
 - b- i prezzi offerti
 - c- le condizioni di esecuzione
 - d- termini di ultimazione dell'affidamento
 - e- modalità di pagamento
 - f- le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.
9. Gli affidamenti di lavori sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione all'Albo degli affidatari.

Articolo 5

Lavori d'urgenza

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione di spese in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari a rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del servizio o da un tecnico all'uopo incaricato. Ad esso segue prontamente la redazione di una apposita perizia estimativa, quale presupposto necessario per definire la spesa e procedimenti conseguenti.

Articolo 6

Contratto

1. I contratti per l'esecuzione in economia mediante cottimo sono stipulati a mezzo di scrittura privata o mediante obbligazione stesa in calce all'atto di cottimo.
2. Le ditte affidatarie di interventi superiori a 10.000 Euro devono prestare garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo di contratto.
3. Le imprese esecutrici di lavori superiori a 10.000 Euro sono altresì obbligate a stipulare polizza di assicurazione per gli eventuali danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatasi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma assicurata deve essere indicata nella richiesta di offerta. Il massimale, per l'assicurazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi è pari a venti volte l'importo delle opere, con un minimo di 500.000 Euro.

Articolo 7

Validità

1. Il presente regolamento, disciplina speciale degli interventi in economia, abroga e sostituisce il previgente Regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia adottato con delibera CC n. 90 del 26-10-88 e dCC n. 20 del 10-5-96 nonché le restanti norme regolamentari del comune con esso in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore con l'avvenuta esecutività a termini di legge della sua delibera consigliare di adozione.
